

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4115 del 10/08/2018
Oggetto	LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, LR N. 13/2015 - AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N.32/1988, AL TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI ACQUA MINERALE AD USO TERMAL E DENOMINATA "DANTE", SITA IN COMUNE DI CERVIA, DALLA SOCIETA' SO.F.IN.IM S.R.L. ALLA SOCIETA' DANTE S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4305 del 09/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci AGOSTO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, LR N. 13/2015 – AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N.32/1988, AL TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI ACQUA MINERALE AD USO TERMALE DENOMINATA "DANTE", SITA IN COMUNE DI CERVIA, DALLA SOCIETA' SO.F.IN.IM S.R.L. ALLA SOCIETA' DANTE S.R.L.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Legge Regionale n.32/88 "*Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo*" e smi e in particolare l'art. 14 relativo alle cessioni e trasferimenti delle concessioni;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae). La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della LR n. 13/2015 è relativo anche all'utilizzo di acque minerali e termali;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

RICHIAMATA la concessione di coltivazione dell'acqua minerale ad uso termale denominata "Dante", nel territorio del comune di Cervia, dell'estensione di 68.15.57 ettari, rilasciata alla società So.f.in.im s.r.l., con sede legale in comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87, Codice Fiscale/P.IVA 00893830406, con atto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3870 del 06/12/2013, che risulta vigente fino al 06/12/2043;

RICHIAMATA inoltre la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2009 del 23/12/2013 recante come oggetto "Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa alla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata "Dante" in comune di Cervia (RA), attivata da So.f.in.im s.r.l. - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (titolo III LR 18 maggio 1999, n.9 come integrata ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)";

VISTA l'istanza presentata alla SAC di Arpae in data 02/02/2018, acquisita con PGRA/2018/1554 (pratica Arpae 10617/2018), dalla società So.f.in.im s.r.l., con sede legale in comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87, Codice Fiscale/P.IVA 00893830406, nella persona del legale rappresentante Tiziano Tampellini, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione denominata "Dante" alla società Dante s.r.l. con sede in comune di Cervia, via Milazzo n. 81, Codice Fiscale/P.IVA 02593030394, che ha sottoscritto per accettazione la suddetta istanza nella persona del legale rappresentante Tiziano Tampellini;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n.10617/2018, emerge che:

- con atto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3870 del 06/12/2013, è stata rilasciata alla società So.f.in.im s.r.l., con sede legale in comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87, Codice Fiscale/P.IVA 00893830406, la concessione di coltivazione dell'acqua minerale naturale ad uso termale denominata "Dante", nel territorio del comune di Cervia, dell'estensione di 68.15.57 ettari, per anni 30, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- 1.a) l'area della concessione denominata "Dante", delimitata dalla poligonale chiusa avente vertici 1, 2, 3, 4, 5, è indicata con linea continua rossa nel Piano di delimitazione della concessione contenente

l'elaborato topografico in scala 1:5.000, allegato alla documentazione integrativa acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con ns. PG 85224/2013 del 12/11/2013), nonché descritta nel Verbale di delimitazione redatto in data 8/11/2013.

La Tav. 1 con la delimitazione dell'area di concessione in scala 1:5.000 è allegata alla presente determina e ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'area, come sopra delimitata, ha una estensione di ha 68.15.57 e la sua poligonale è identificata dai vertici descritti di seguito:

Vertice 1 – spigolo W incrocio via Nazario Sauro con viale Volturno

Vertice 2 – spigolo W incrocio via Nazario Sauro con viale Colombo

Vertice 3 – spigolo NE Lungomare D'annunzio in corrispondenza dell'accesso alla pista ciclabile

Vertice 4 – spigolo E incrocio Lungomare Grazia Deledda con Viale E. De Amicis

Vertice 5 – spigolo SW incrocio Viale E. De Amicis con Viale Titano

1.b) I pozzi Dante 1 e Dante 2 per la captazione della risorsa idrotermale sono posti all'interno della proprietà della Società in prossimità del Club Hotel Dante in Comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87;

1.c) La presente concessione si intende valida per 30 (trenta) anni dalla data della presente determina;

1.d) sono fatte salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente;

e nel rispetto da parte della Società titolare della concessione delle prescrizioni di seguito elencate:

2.a) è tenuta ad esercitare direttamente l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento;

2.b) è tenuta ad attenersi al programma di coltivazione presentato nell'ambito del procedimento di VIA, che è da intendersi approvato unitamente alla delimitazione dell'area di concessione, e dal quale risulta esclusa la nuova ricerca idrica termale. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;

2.c) è tenuta ad inviare ogni anno, entro il 31 dicembre, alla Provincia di Ravenna:

- un rapporto sul procedimento dei lavori relativi alla concessione e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;*
- il programma dei lavori relativi alla concessione per l'anno successivo;*

2.d) vanno installati prima dell'avvio dell'attività e mantenuti in perfetto stato di funzionamento idonei strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua estratta. I dati rilevati con frequenza almeno mensile vanno registrati e trasmessi ogni sei mesi alla Provincia di Ravenna entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;

2.e) vanno mantenuti in perfetta efficienza, in corrispondenza dei vertici sopra citati identificativi dell'area di concessione, opportune targhe, realizzate in materiale idoneo e di dimensioni ricomprese in cm 16-20 x cm 23-25 e recanti le incisioni: Provincia di Ravenna, il simbolo minerario martello e mazzetta incrociati, la denominazione "Dante" e il numero che contraddistingue il rispettivo vertice;

2.f) vanno forniti ai soggetti preposti ai fini del controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e le informazioni e i dati che venissero richiesti. I siti di prelievo vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza;

2.g) ha l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Provincia di Ravenna per il controllo ed il regolare sfruttamento dei pozzi e dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;

2.h) va rispettato quanto previsto dalla vigente normativa mineraria sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori sia la sicurezza di terzi;

2.i) è tenuta a corrispondere alla Provincia di Ravenna, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il diritto proporzionale annuo anticipato così come stabilito dal Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna e ad inviare tempestivamente copia della quietanza di avvenuto pagamento entro il 31 gennaio successivo al pagamento stesso;

2.j) è tenuta a far pervenire alla Provincia di Ravenna entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di Giunta Regionale di VIA, che ricomprende il presente provvedimento, copia

autentica della nota di avvenuta trascrizione del provvedimento medesimo presso l'ufficio dei Registri Immobiliari;

nonché facendo salvo il rispetto di quanto stabilito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare:

- 3.a) la Società So.f.in.im Srl dovrà fornire al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, al termine dei primi due anni di attività, per ognuna delle due acque minerali, sperimentazioni cliniche controllate, eseguite secondo protocolli specifici, atte a valutare l'efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte. Le predette relazioni cliniche saranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità perché verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento;*
- 3.b) dovrà essere mantenuto un vincolo di tutela assoluta in prossimità dei pozzi, nell'area recintata a protezione delle opere di captazione. Tale area deve essere mantenuta adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio;*
- 3.c) coerentemente con quanto indicato in progetto dalla Società proponente, si stabilisce in 12,6 l/min la portata massima emungibile per il pozzo "Dante 1" e in 118,8 l/min per il pozzo "Dante 2", fermo restando la portata media annua che non dovrà superare 2,4 l/min per il pozzo "Dante 1" e 24 l/min per il pozzo "Dante 2";*
- 3.d) con riferimento all'immobile in cui si prevede di utilizzare la risorsa termale:*
 - al fine di consentire una migliore lettura delle membrature dei pilastri e quindi dell'interessante porticato proteso verso il mare, gli elementi vetrati dovranno essere posti non in mezz'aria bensì a filo interno dei pilastri; dettagli di fissaggio dovranno essere, se del caso, preventivamente concordati in loco con il competente funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini;*
 - al termine dei lavori dovrà essere fornito alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, il consuntivo scientifico d'intervento che, con foto in corso d'opera e sintetiche relazioni, illustri il lavoro effettuato;*
 - la Direzione Lavori (architetto iscritto ad Ordine Professionale, in ottemperanza al R.D. 2537/1925 sulle competenze professionali), dovrà comunicare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, preventivamente e per iscritto, la data dei lavori per fornire in corso d'opera le indicazioni necessarie per una corretta conduzione dell'intervento;*
- 3.e) al fine di consentire l'effettuazione di eventuali sopralluoghi sull'area, So.f.in.im Srl dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna;*
- 3.f) le acque minerali e termali utilizzate a fini terapeutici dovranno essere trattate nel rispetto della normativa vigente;*
- 3.g) nel programma lavori da approvarsi contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione di acque minerali e termali "Dante" da parte del competente Settore della Provincia di Ravenna, è esclusa la nuova ricerca idrica termale;*
- 3.h) Per la realizzazione delle opere necessarie alla messa in esercizio dei pozzi "Dante 1" e "Dante 2", comprensive delle opere di trasformazione di parte della struttura ricettiva per consentire l'utilizzo a scopo termale delle acque emunte, dovrà essere acquisito presso il Comune di Cervia idoneo titolo edilizio abilitativo; in tale ambito dovranno essere verificati e soddisfatti i parametri edilizi dell'art. 28.6 e seguenti delle NTA del vigente PRG;*
- 3.i) con riferimento sia alle acque provenienti dal rubinetto in testa al pozzo da utilizzarsi in occasione dei prelievi per la verifica periodica delle caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche delle acque prelevate, sia a quelle scaricate previo utilizzo termale nella struttura ad esso adibita, So.f.in.im Srl dovrà richiedere al Comune di Cervia specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Qualora non fosse possibile il rilascio di detta autorizzazione ai sensi del vigente "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia, detti reflui dovranno essere smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;*
- 3.j) la Società proponente dovrà effettuare un monitoraggio dell'acquifero attraverso l'installazione di due piezometri posti uno a valle ed uno a monte rispetto al pozzo "Dante 1", perpendicolarmente*

rispetto alla linea di costa, con le seguenti caratteristiche:

- piezometro di monte - dovrà esser posto a circa m 100 dal pozzo, avere profondità totale m 52 e diametro del tubo 2 pollici;*
- piezometro di valle - dovrà esser posto a 30 – 40 metri dal pozzo, avere profondità totale m 52 e diametro del tubo 2 pollici;*

Per entrambi i piezometri:

- l'intervallo da fenestrare (orientativamente tra m 49 e m 51 di profondità, tutta la restante parte sarà a tubo cieco) dovrà essere definito di concerto con i tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna durante la perforazione, che sarà pertanto effettuata a carotaggio continuo;*
- l'ubicazione dovrà essere validata preventivamente dai suddetti tecnici regionali;*
- dovrà essere effettuato un monitoraggio in continuo (cadenza oraria) del livello, della temperatura e della conduttività elettrica; si precisa che le sonde per il monitoraggio di queste variabili dovranno essere posizionate nella porzione inferiore dell'intervallo filtrato del piezometro;*
- il monitoraggio dovrà iniziare almeno 6 mesi prima della messa in funzione del pozzo "Dante 1";*

Qualora i dati raccolti mostrassero un aumento apprezzabile della conduttività elettrica o un abbassamento significativo del livello a seguito dell'entrata in funzione del pozzo, l'entità o la distribuzione temporale dei prelievi potranno essere rimodulate ed eventualmente azzerate.

Al fine di correlare le variazioni monitorate nell'acquifero con l'attività del pozzo "Dante 1", dovranno essere installati all'interno del pozzo idonei strumenti per la misurazione in continuo (lettura oraria) della portata d'acqua prelevata;

- 3.k) al fine di verificare l'andamento del livello piezometrico dell'acquifero captato anche all'interno del pozzo "Dante 2" (il cui prelievo è di circa un ordine di grandezza superiore a quello del pozzo "Dante 1") dovrà essere posizionato un misuratore in continuo (cadenza oraria) del livello piezometrico ed un misuratore anch'esso in continuo (cadenza oraria) della portata d'acqua prelevata;*
- 3.l) il sistema di monitoraggio, di cui alle precedenti prescrizioni, dovrà essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento a carico della Società proponente per tutta la durata della concessione. Tutti i dati raccolti dovranno essere inviati semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli ed al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna, all'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli e ad ARPA Direzione Tecnica;*
- 3.m) per il monitoraggio della subsidenza nell'area in esame, si farà riferimento ai rilievi satellitari che sono realizzati da Regione-ARPA con cadenza quinquennale (prossimo rilievo nel 2016). Qualora tali rilievi mettessero in luce abbassamenti differenziali del sito rispetto all'intorno, Regione e Provincia con il supporto di ARPA Direzione Tecnica, valuteranno l'opportunità, di imporre alla Società proponente l'installazione di apparati di misura specifici quali una stazione permanente GPS e stazioni assesti metriche;*

- la società concessionaria So.f.in.im s.r.l. ha avviato nel 2015 il monitoraggio dell'acquifero attraverso l'installazione di due piezometri posti uno a monte e uno a valle rispetto al pozzo "Dante 1" e ne ha trasmesso i dati. Ha comunicato che non è tuttora iniziato lo sfruttamento della risorsa, non esiste ancora lo stabilimento termale e non è stata presentata la denuncia di esercizio per attività di sfruttamento acqua termominerale;

- la società concessionaria So.f.in.im s.r.l. ha relazionato sulla realizzazione dei lavori eseguiti in relazione al programma lavori presentato nell'ambito del procedimento di VIA e di rilascio della concessione e ha presentato il programma lavori 2018;

- nella istanza di trasferimento di che trattasi è stato allegato:

- il programma dei lavori del subentrante con preventivo di spesa e fonti di finanziamento ;*
- attestazioni e documenti atti a comprovare la capacità tecnica ed economica del subentrante;*
- impegno del subentrante all'esercizio diretto delle attività connesse alla concessione;*
- comunicazione antimafia;*
- documentazione relativa alla società subentrante;*

- l'istanza di trasferimento corredata della concessione - provvedimento n.3870/2013 - è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cervia dal 28/06/2018 al 12/07/2018, avverso la quale non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, come attestato dal Comune di Cervia nella certificazione di avvenuta pubblicazione trasmessa ad Arpae ed acquisita con PG/RA/9960 del 02/08/2018;

- anche agli atti di Arpae non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni nel termine ultimo del 27/07/2018 previsto nella affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cervia e comunque neanche alla data del presente provvedimento;

- con la medesima nota Arpae PG RA/8166 del 25/06/2018 con la quale è stata richiesta l'affissione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Cervia, l'istanza è stata portata a conoscenza del Servizio Ambiente del Comune di Cervia, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Romagna e della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO che sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia, come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota iscritta al protocollo di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna PGRA 2018/5896 del 08/05/2018;

CONSIDERATO che il trasferimento della concessione è compatibile con la Variante al PTCP in attuazione del PTA, entrata in vigore in data 11 maggio 2011, in quanto l'area di concessione rientra nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero" ma le Norme della Variante non stabiliscono vincoli relativi al trasferimento di concessioni esistenti;

PRESO ATTO che da approfondimenti giuridici agli atti di Arpae in merito al trasferimento di concessione è emerso non essere necessaria l'evidenza pubblica se ed in quanto la concessione risulta ancora vigente e nel caso in specie la concessione in essere scade il 06/12/ 2043;

RITENUTO che, in relazione alla consistenza degli interventi ed investimenti programmati e al possesso da parte della Società subentrante di requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere, sussistano le condizioni e i presupposti per dar luogo al trasferimento della concessione di che trattasi, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione adottato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3870 del 06/12/2013, con gli opportuni adeguamenti conseguenti al riordino delle funzioni amministrative in materia di utilizzo di acque minerali e termali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n.32/88 e s.m.i., il trasferimento della concessione per la coltivazione del giacimento di acqua minerale ad uso termale denominata "Dante", nel territorio del comune di Cervia, dell'estensione di 68.15.57 ettari, rilasciata per la durata di 30 anni con atto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3870 del 06/12/2013, dalla società So.f.in.im s.r.l., con sede legale in comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87, Codice Fiscale/P.IVA 00893830406, alla società Dante s.r.l. con sede in comune di Cervia, via Milazzo n. 81, Codice Fiscale/P.IVA 02593030394, alla quale, **dalla data del presente atto, la concessione risulta trasferita ed intestata;**

2. La Società titolare della concessione è tenuta innanzitutto ad attenersi scrupolosamente a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. n.32/88 e s.m.i. e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie attinenti la materia. Inoltre è tenuta al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

2.a) è tenuta ad esercitare direttamente ed in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento;

- 2.b) è tenuta ad attenersi al programma di coltivazione presentato nell'ambito del procedimento di VIA e ripresentato in allegato alla istanza di trasferimento, e dal quale risulta esclusa la nuova ricerca idrica termale. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
- 2.c) è tenuta ad inviare ogni anno, entro il 31 dicembre, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae di Ravenna:
- un rapporto sul procedimento dei lavori relativi alla concessione e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
 - il programma dei lavori relativi alla concessione per l'anno successivo;
- 2.d) vanno mantenuti in perfetto stato di funzionamento gli idonei strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua estratta. I dati rilevati con frequenza almeno mensile vanno registrati e trasmessi mensilmente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae di Ravenna;
- 2.e) vanno mantenuti in perfetta efficienza, in corrispondenza dei vertici dell'area di concessione, opportune targhe, realizzate in materiale idoneo e di dimensioni ricomprese in cm 16-20 x cm 23-25 e recanti le incisioni: Provincia di Ravenna (ovvero Regione Emilia-Romagna nel caso di sostituzione delle targhe attualmente installate), il simbolo minerario martello e mazzetta incrociati, la denominazione "Dante" e il numero che contraddistingue il rispettivo vertice;
- 2.f) vanno forniti ai soggetti preposti ai fini del controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e le informazioni e i dati che venissero richiesti. I siti di prelievo vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 2.g) ha l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla SAC di Arpae di Ravenna per il controllo ed il regolare sfruttamento dei pozzi e dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- 2.h) va rispettato quanto previsto dalla vigente normativa mineraria sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori sia la sicurezza di terzi;
- 2.i) è tenuta a corrispondere ad Arpae, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il diritto proporzionale annuo anticipato così come stabilito dal Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna e ad inviare tempestivamente copia della quietanza di avvenuto pagamento entro il 31 gennaio successivo al pagamento stesso;
- 2.j) è tenuta a far pervenire alla SAC di Arpae di Ravenna entro sei mesi dalla data del presente provvedimento copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del provvedimento medesimo presso l'Agenzia delle Entrate- Ufficio provinciale del Territorio - Ufficio dei Registri Immobiliari;

- 3. DI FARE SALVO** che la Società titolare della concessione è tenuta al rispetto di quanto stabilito dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2009 del 23/12/2013 assunta a conclusione della procedura di VIA di competenza regionale ;
- 4. DI CONFERMARE** inalterata la validità della concessione n. 3870 del 06/12/2013, che è fissata al 06/12/2043;
- 5. DI TRASMETTERE** la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società cedente e alla Società subentrante, allegando l'atto emanato, previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
- 6. DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale al fine di eventuali successivi adempimenti di competenza;
- 7. DI TRASMETTERE** inoltre il presente provvedimento al Servizio Ambiente del Comune di Cervia, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Romagna e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURERT) della presente determinazione, assolvendo anche agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. n. 32/1988.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.